

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b, c e c^{bis}, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 lett. c

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- b. la sicurezza tecnica nell'aviazione (sicurezza aerea);
- c. la fornitura di servizi della sicurezza aerea;
- c^{bis}. la prevenzione di atti illeciti contro l'aviazione (sicurezza dell'aviazione);

² Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell'aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:

³ Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

- c. prevedere la delega di servizi della sicurezza aerea a imprese del settore; per i servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale si applica per analogia l'articolo 40b.

Art. 8b

2b. Conversazioni radiotelefoniche

¹ L'unica lingua per le conversazioni radiotelefoniche con i servizi di controllo del traffico aereo nello spazio aereo svizzero è l'inglese.

² Il Consiglio federale può concedere deroghe per regioni di confine e per i servizi d'informazione di volo, qualora ciò sia necessario ai fini della sicurezza aerea o lo esigano accordi internazionali.

Art. 21 Titolo marginale

VII. Polizia
aerea
1. Competenze e
poteri

Art. 21a

2. Incaricati della
sicurezza nel
traffico aereo

¹ Allo scopo di prevenire atti illeciti che possono compromettere la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale, possono essere impiegati incaricati della sicurezza a bordo di detti aeromobili o su aerodromi svizzeri.

² In caso di ricorso al personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione indennizza i relativi costi.

³ L'UFAC esercita l'alta vigilanza sull'impiego degli incaricati della sicurezza.

Art. 21b

3. Sistema
informativo per
l'impiego di
incaricati della
sicurezza nel
traffico aereo
a. In generale

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) elabora in un sistema informativo informazioni necessarie per lo svolgimento di analisi dei rischi e delle minacce nonché di piani d'intervento in relazione all'impiego di incaricati della sicurezza.

² Il sistema informativo contiene dati su eventi rilevanti per la sicurezza e su persone ad essi collegate.

Art. 21c

b. Categorie di
dati trattate

Nel sistema informativo sono trattati i seguenti dati:

- a. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine, indirizzo nonché altri dati personali relativi a individui potenzialmente pericolosi e agli incaricati della sicurezza che possono essere impiegati;
- b. registrazioni di immagini e suoni;
- c. dati personali e profili della personalità, nella misura in cui sono necessari per la valutazione del pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti o all'appartenenza a gruppi criminali o terroristici.

Art. 21d

c. Diritti di accesso e comunicazione di dati

- ¹ Hanno accesso al sistema informativo mediante una procedura di richiamo automatico i servizi di fedpol che:
- a. valutano il pericolo per la sicurezza dell'aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;
 - b. decidono in merito all'impiego degli incaricati della sicurezza e lo pianificano.
- ² I dati contenuti nel sistema informativo possono essere comunicati ai seguenti servizi per i seguenti scopi:
- a. alle unità amministrative civili e militari e agli organi di sicurezza di Confederazione, Cantoni e Comuni per l'adempimento dei loro compiti legali, in particolare per la prevenzione di un reato nel traffico aereo commerciale internazionale;
 - b. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale per l'adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell'aviazione, in particolare per l'impiego di incaricati della sicurezza.

Art. 21e

d. Distruzione dei dati

- ¹ I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dal momento in cui non è più data l'esigenza di protezione.
- ² Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all'Archivio federale ai sensi dell'articolo 6 della legge del 26 giugno 1988³ sull'archiviazione.

Art. 21f

4. Obbligo di notifica delle imprese di trasporto aereo

- ¹ Allo scopo di prevenire i reati o di condurre inchieste su di essi, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi di passeggeri):
- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità e numero del passaporto;
 - b. data, ora e numero del volo;
 - c. luogo di partenza, di transito e di arrivo del trasporto;
 - d. eventuali compagni di viaggio;
 - e. informazioni relative al pagamento, in particolare metodo di pagamento e numero di carta di credito;
 - f. indicazione del servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.

² Gli elenchi di passeggeri sono messi a disposizione al più presto non appena si è concluso il check-in e al più tardi sei mesi dopo l'esecuzione del trasporto.

³ L'autorità di perseguimento penale distrugge i dati messi a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, nella misura in cui non sono direttamente necessari per l'inchiesta.

Art. 25

b. Commissione d'inchiesta

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione incaricata di svolgere le inchieste.

² La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti. Il Consiglio federale designa il o la Presidente.

³ La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie.

Art. 26

c. Procedura

¹ La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

² Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

³ Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa.

³ RS 152.1

⁴ RS 172.010

⁵ RS 742.101

⁶ RS 172.021

⁴ Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.

⁵ La Commissione gestisce un sistema di garanzia della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 26a cpv. 1

¹ Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

Art. 36

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi.

² Gli aerodromi sono suddivisi in:

- a. aeroporti: aerodromi che sono in possesso di una concessione d'esercizio (art. 36a);
- b. campi d'aviazione: i restanti aerodromi.

³ Sono considerati campi d'aviazione anche le aree d'atterraggio designate dal Consiglio federale per operazioni di soccorso, che sono utilizzate intensamente o che sono utilizzate con la procedura di avvicinamento strumentale.

⁴ Il Consiglio federale può limitare il numero di idroscali.

Art. 36a

¹ Per l'esercizio degli aerodromi che servono il traffico pubblico è necessaria una concessione d'esercizio del DATEC.

² Il DATEC può rilasciare una concessione d'esercizio anche per gli aerodromi senza traffico pubblico, qualora vi sia un interesse pubblico importante per il loro esercizio.

³ Gli aerodromi concessionari (aeroporti) sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. *aeroporti nazionali*: aerodromi che servono il traffico pubblico nell'interesse nazionale;
- b. *aeroporti regionali con funzione di collegamento*: aerodromi che servono il traffico pubblico o al collegamento ad altri aeroporti nazionali o internazionali;
- c. *aeroporti regionali senza funzione di collegamento*: i restanti aerodromi concessionari.

Art. 36b

¹ Al concessionario è conferito il diritto di gestire un aeroporto a titolo commerciale.

² Al concessionario spetta il diritto di riscuotere tasse come pure il diritto d'espropriazione.

³ Il concessionario ha l'obbligo di:

- a. rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico nazionale e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio (obbligo di ammettere utenti);
- b. garantire un esercizio disciplinato e sicuro;
- c. provvedere all'infrastruttura necessaria.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi all'infrastruttura e all'esercizio per le singole categorie.

Art. 36c

¹ Il DATEC rilascia la concessione a condizione che il candidato:

- a. garantisca il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 36b capoverso 3;
- b. abbia una sufficiente capacità economica.

² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi alla capacità economica per le singole categorie.

Art. 36d

¹ Previo consenso del DATEC, il concessionario può trasferire la concessione a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

² Il DATEC può ritirare la concessione, qualora ciò sia giustificato da interessi pubblici importanti. Se la concessione non è ritirata per contravvenzione grave o ripetuta degli obblighi del concessionario (art. 93), quest'ultimo ha diritto a un'indennità adeguata.

³ Se il concessionario rinuncia all'esercizio dell'aeroporto prima della scadenza della concessione e non trasferisce la concessione a terzi, gli edifici e gli impianti sono ceduti alla Confederazione senza indennità. Il concessionario è responsabile nei confronti della Confederazione delle spese derivanti dalla rinuncia anticipata.

⁴ Se non è rinnovata alla sua scadenza, la concessione scade. Gli edifici e gli impianti sono ceduti alla Confederazione. Il concessionario riceve un'indennità adeguata.

I. Aerodromi
1. Competenza,
definizione,
idroscali

2. Esercizio
A. Concessione
d'esercizio per
aeroporti
a. In generale

b. Diritti e
obblighi del
concessionario

c. Condizioni per
il rilascio della
concessione

c., Trasferimen-
to, ritiro e
riversione

B. Autorizzazione d'esercizio per campi d'aviazione

Art. 36e

- ¹ Per l'esercizio dei campi d'aviazione è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFAC.
- ² L'autorizzazione d'esercizio stabilisce i diritti e gli obblighi relativi all'esercizio. L'autorizzazione può prevedere un obbligo di ammettere utenti.
- ³ L'UFAC rilascia le seguenti categorie di autorizzazioni d'esercizio:
 - a. autorizzazione d'esercizio per una cerchia di utenti illimitata;
 - b. autorizzazione d'esercizio per una cerchia di utenti limitata.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi all'infrastruttura e all'esercizio per le singole categorie.
- ⁵ Disciplina le condizioni di autorizzazione nonché il rilascio, il trasferimento e il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 36f

C. Regolamento d'esercizio
a. In generale

- ¹ L'esercente dell'aerodromo emana un regolamento d'esercizio.
- ² Il regolamento d'esercizio stabilisce le condizioni quadro concrete previste dal Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio nonché dall'approvazione dei piani.
- ³ Esso stabilisce in particolare:
 - a. l'organizzazione dell'aerodromo;
 - b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nella misura in cui esse non sono stabilite dall'UFAC (art. 40h);
 - c. le prescrizioni particolari per l'utilizzazione dell'aerodromo.
- ⁴ L'esercente dell'aerodromo sottopone il regolamento d'esercizio e tutte le modifiche all'UFAC per approvazione.
- ⁵ In caso di realizzazione o modifica di impianti aeroportuali, l'UFAC approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento del rilascio dell'approvazione.

Art. 36g

b. Modifiche rilevanti

Ex art. 36d

Art. 38 cpv. 1

¹ Per quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile. Il Consiglio federale emana a tal fine prescrizioni dettagliate e disciplina in particolare le competenze.

Art. 40 cpv. 3

³ Per le diverse categorie di aerodromi e spazi aerei, il Consiglio federale stabilisce quali tipi di servizi della sicurezza aerea devono essere offerti.

Art. 40a

1a. Dati aeronautici

- ¹ Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l'amministrazione, il trasferimento e la diffusione di dati aeronautici che servono da base per la fornitura di informazioni aeronautiche e sono necessari per la gestione del traffico aereo.
- ² Provvede all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale nazionale contenente tutti i dati e le informazioni aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest'ultima sottostà alla vigilanza dell'UFAC.
- ³ Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano dati aeronautici e sono tenuti a immetterli in una banca dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono in particolare anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici, della misurazione successiva di edifici esistenti nonché i costi della trasmissione di dati aeronautici alla banca dati centrale nazionale.
- ⁴ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciprocamente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

Art. 40a^{bis}

Ex art. 40a

Art. 40b

3. Delega di servizi della sicurezza aerea

¹ Previa approvazione dell'UFAC, la società può delegare servizi della sicurezza aerea a imprese del settore estere o fornire tali servizi su loro incarico, purché non risultino limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera, in particolare in caso di mancata prestazione da parte dell'impresa estera. A tal fine può stipulare un accordo di collaborazione o acquisire partecipazioni.

² Previa approvazione dell'UFAC, la società può delegare a terzi servizi tecnici di sostegno ai servizi della sicurezza aerea, purché non risultino limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera, in particolare in caso di mancata prestazione da parte dei terzi.

³ Non possono essere oggetto di delega i servizi della sicurezza aerea d'importanza nazionale, le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari. Il Consiglio federale stabilisce quali servizi e installazioni sono esclusi dalla delega.

Art. 40b^{bis}

3a. Delega di servizi della sicurezza aerea locali

¹ Previa approvazione dell'UFAC, la società può delegare servizi della sicurezza aerea locali all'esercente dell'aerodromo.

² L'UFAC rilascia l'approvazione se è garantita la sicurezza aerea.

Art. 40h

9. Procedure di volo al di fuori degli aerodromi

¹ L'UFAC stabilisce le procedure di volo secondo le regole di volo strumentale (IFR) che non riguardano le zone limitrofe agli aerodromi. Nel fare ciò stabilisce anche i punti di congiungimento con le altre procedure.

² I fornitori di servizi della sicurezza aerea mettono a disposizione i dati necessari.

Art. 41

III. Ostacoli alla navigazione aerea e attività pericolose per la sicurezza della navigazione aerea

1. Principi

¹ Per realizzare e modificare edifici e impianti che potrebbero ostacolare, mettere in pericolo o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della sicurezza aerea (ostacoli alla navigazione aerea), occorre un'autorizzazione dell'UFAC. L'autorizzazione è rilasciata se sono adottate misure di sicurezza efficaci.

² Il Consiglio federale può stabilire in quali casi gli ostacoli alla navigazione aerea devono essere solamente notificati all'UFAC. Nel valutare ciò si regola in base al potenziale di pericolo degli ostacoli.

³ Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

⁴ Per garantire la sicurezza della navigazione aerea esso può

- a. limitare l'uso dello spazio aereo da parte di ordigni balistici;
- b. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.

Art. 41a

2. Misurazione

Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione.

Art. 41b

3. Espropriazione

Per l'eliminazione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea si applica la legislazione federale sull'espropriazione.

Art. 49 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:

- a. per la garanzia della sicurezza delle rotte;
- b. per la garanzia della sicurezza degli avvicinamenti verso e dei decolli da aerodromi;
- c. per i servizi d'informazione aeronautica e d'informazione di volo, compresi la fornitura di dati aeronautici e la gestione di una banca dati centrale nazionale, purché tali servizi non siano già indennizzati dall'utente mediante le tasse di cui alle lettere a e b.

Art. 88

I. Delitti
1. Divieto di circolare

¹ Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

² Se l'autore del delitto ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 sull'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o la multa.

³ Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 89

2. Pilotaggio di aeromobili muniti di contrassegni falsi

¹ Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 180 aliquote giornaliere.

³ È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero⁷.

Art. 89a cpv. 1

¹ Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa.

Art. 90

3. Pericoli cagionati dalla navigazione aerea

¹ Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra è punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 90bis

4. Facoltà menomate dei membri dell'equipaggio

È punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa chiunque:

- a. svolge funzioni di membro dell'equipaggio in stato di ebbrietà o sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope;
- b. si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completa, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d

² È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- c. penetra senza autorizzazione nell'area sterile di un aerodromo o nel fare ciò evita o vanifica i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
- d. introduce all'interno dell'area sterile di un aerodromo un'arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 e dell'articolo 6 della legge del 20 giugno 1997⁸ sulle armi; il tentativo è punibile.

Art. 93

2. Ritiro della concessione

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 36a può essere ritirata, in qualsiasi momento e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi da parte del concessionario.

Art. 95

Abrogato

Art. 96

I. Applicabilità per territorio delle disposizioni penali
1. Principio

Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 89a capoverso 3 e 97 della presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero⁹, le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato in Svizzera.

Art. 97 cpv. 4

⁴ L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero¹⁰ è applicabile.

Art. 100

IV. Obblighi di denuncia

¹ I pubblici ministeri e i tribunali competenti denunciano all'UFAC qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell'articolo 92.

² Denunciano all'UFAC, purché ciò non sia d'intralcio alla procedura penale, le condanne e le procedure penali in corso concernenti persone operanti all'interno dell'area sterile di un aeroporto e aventi come oggetto:

- a. attività terroristiche ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹¹ per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. i reati secondo gli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226¹² del Codice penale svizzero¹²;
- c. gli atti punibili secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951¹³ sugli stupefacenti;
- d. i reati secondo l'articolo 37 della legge federale del 25 marzo 1977¹⁴ sugli esplosivi o l'articolo 33 della legge del 20 giugno 1997¹⁵ sulle armi.

⁸ RS 514.54

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 120

¹² RS 311.0

¹³ RS 812.121

¹⁴ RS 941.41

¹⁵ RS 514.54

Art. 106

III. Applicazione
delle disposizioni
dell'aviazione
civile all'aviazio-
ne militare
1. In
generale

¹ La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64–74 e 77–79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone e a beni che si trovano a terra.

² Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni dell'aviazione civile sono applicabili anche all'aviazione militare per ragioni di sicurezza aerea.

Art. 107a cpv. 4, 4^{bis} e 6

⁴ Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare installano e gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i servizi della sicurezza aerea nel settore militare.

^{4^{bis}} Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

⁶ L'UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce che gli sono pervenute in base all'articolo 100 capoverso 2.

Art. 107c

IIIb. Informazio-
ne al pubblico

¹ L'UFAC informa il pubblico in merito alla sua attività di vigilanza.

² Non sono accessibili al pubblico i rapporti d'ispezione e di audit dell'UFAC nonché tutta la documentazione contenente le conclusioni sui risultati e le informazioni ottenuti nell'ambito di questi controlli.

II

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...¹⁶

¹ Il Consiglio federale stabilisce entro quale scadenza le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso, attribuite alla categoria dei campi d'aviazione secondo la presente modifica di legge, sono tenute a rispettare le relative prescrizioni. Nello stabilire le presenti disposizioni transitorie il Consiglio federale può fare una distinzione tra i requisiti rilevanti per la sicurezza e le prescrizioni ambientali e prevedere diverse scadenze per i due ambiti normativi.

² Modifiche rilevanti dell'infrastruttura o dell'esercizio di un'area d'atterraggio per operazioni di soccorso entro le scadenze stabilite dal Consiglio federale sono possibili solo se sono rispettati i requisiti rilevanti per la sicurezza e le prescrizioni ambientali.

³ Il Consiglio federale attribuisce le concessioni d'esercizio esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... alle categorie di cui all'articolo 36a capoverso 3.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1985¹⁷ sull'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Art. 37a cpv. 1

¹ Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all'articolo 86 capoverso 3^{bis} della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

- a. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. dal 50 al 75 per cento per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del...

³ La chiave di ripartizione stabilita con la modifica del ... secondo l'articolo 37a capoverso 1 si applica con effetto retroattivo dal 1° agosto 2011 per tutto il primo periodo durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

2. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁸ sulle ferrovie

Art. 15a Commissione d'inchiesta

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 1997¹⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione incaricata di svolgere le inchieste.

² La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti. Il Consiglio federale designa il o la Presidente.

³ La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 1948²⁰ sulla navigazione aerea.

Art. 15b Procedura della Commissione d'inchiesta

¹ La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

² Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

³ Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa.

⁴ Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugunate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.

⁵ La Commissione gestisce un sistema di garanzia della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

¹⁷ RS 725.116.2

¹⁸ RS 742.101

¹⁹ RS 172.010

²⁰ RS 748.0

²¹ RS 172.021

Art. 15c Spese della procedura d'inchiesta

Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

3. Legge del 30 aprile 1997²² sulle telecomunicazioni

Art. 32b Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze

¹ Non possono essere fabbricati, importati, offerti, immessi in commercio, posseduti, messi in servizio, installati ed esercitati impianti di telecomunicazione e altri dispositivi destinati a interferire con o a impedire il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione.

² È fatto salvo l'articolo 32a.

Art. 51

Abrogato

Art. 52 cpv. 1 lett. g

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- g. fabbrica, importa, offre, immette in commercio, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione e altri dispositivi destinati a interferire con o a impedire il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione.